



Codice Amministrazione: -----

Prot. Generale n: 0005731 P

Data: 07/09/2011 Ora: 09:08



COMUNE DI DESULO

COMUNA 'E DESULU

ORDINANZA N. 30 del 06.09.2011

CONTRASTO ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA SU AREE PUBBLICHE E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DECORO URBANO.

IL SINDACO

Premesso che il vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 31 del 27.04.2007, stabilisce le modalità applicative del canone per la concessione delle predette aree e spazi;

Che l'art. 3 e seguenti del menzionato regolamento, disciplina le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico insistenti su:

-strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che le sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati; aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;

attraversamenti ed impianti di ogni genere realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi.

Verificato che nel territorio comunale esistono situazioni di degrado conseguenti alla occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di manufatti stradali;

Che tali comportamenti impediscono la corretta fruibilità del patrimonio pubblico;

Che il fenomeno di cui trattasi risulta ancora più grave nei casi di occupazione di porzioni della sede stradale ed annessi marciapiedi, spesso ostacolando la libera circolazione dei pedoni con pregiudizio alla sicurezza dei cittadini;

Che, oltre al fenomeno dell'occupazione abusiva di aree di suolo pubblico, desta preoccupazione l'incuria per gli spazi occupati *senza titolo* per la perdurante assenza di pulizia e la mancata raccolta di rifiuti ivi presenti, con conseguenze dannose per l'igiene e la salute pubblica;

Che la reiterazione di detti comportamenti ingenera oltre che allarme e degrado sociale anche immiserimento dell'arredo urbano cittadino;

Ritenuto di dover intervenire per prevenire, contrastare e reprimere i predetti comportamenti che spesso arrecano danneggiamento al patrimonio pubblico e ne impediscono la fruibilità, determinando lo scadimento della qualità urbana;

Visti:

-lo statuto comunale

-il T.u.e.l. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 54;

-il Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

-il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

-il nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 20 e 21;

ORDINA

In tutto il territorio comunale :

1 - Agli occupanti di spazi ed aree pubbliche in assenza del prescritto titolo concessorio, l'immediato sgombero delle superfici abusivamente occupate e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, prescrivendo, in caso di accertamento di violazione, senza pregiudizio per l'azione penale, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo pari al doppio dell'indennità prevista per l'omesso o parziale versamento del canone concessorio previsto dall'art. 21 del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ferme restando le altre forme sanzionatorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) .

2-Ai titolari di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, il rispetto rigoroso della superficie concessa (espressa in metri quadri o in metri lineari) stabilendo in caso di accertamento di violazione, senza pregiudizio per l'azione penale, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo pari al doppio dell'indennità prevista per l'omesso o parziale versamento del canone concessorio previsto dall'art. 21 del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ferme restando le altre forme sanzionatorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

DISPONE

Nel caso in cui sia accertata, oltre alla condotta di cui ai precedenti punti 1 e 2, anche la mancata pulizia dai rifiuti dell'area utilizzata, è comminata l'ulteriore sanzione amministrativa prevista dagli art. 8 e 9 del Regolamento di Polizia Urbana senza pregiudizio per l'azione penale.

AVVERTE

Che ove non si provveda entro il termine di giorni 15 ad ottemperare alle disposizioni recate dalla presente ordinanza, si procederà d'ufficio con addebito ai trasgressori delle relative spese di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, oltre all'addebito degli ulteriori oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

COMUNICA

-Che la conoscibilità della presente ordinanza da parte della generalità dei cittadini è assicurata decorso il termine di 15 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio e nel sito internet del Comune. Copia della presente ordinanza andrà, inoltre, affissa in tutti i pubblici esercizi e nei luoghi di pubblica frequentazione del Comune.

-Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari o, in alternativa, entro 120 giorni dalla stessa pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

-Che al fine dell'esecuzione il presente provvedimento viene trasmesso

Alla Prefettura di Nuoro – Ufficio Territoriale del Governo

Alla Questura di Nuoro

All'Arma dei Carabinieri - Comando Stazione di Desulo;

Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Stazione di Tonara;

All'Ufficio di Polizia Urbana del comune;

Desulo, 06 settembre 2011



IL SINDACO
Gian Luigi Littarru

Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Desulo in data 7.9.2011

L'Incaricato dell'Albo